Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 16 maggio 1931 - Anno IX** — **Numero 112**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 771.

LEGGE 17 aprile 1931, n. 481.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 82, con il quale viene esteso l'uso delle macchine affrancatrici alla francatura dei bollettini per la spedizione dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 82, con il quale viene esteso l'uso delle macchine affrancatrici alla francatura dei bollettini per la spedizione dei pacchi postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 772.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 482.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo base da versare dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo base da versarsi dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 773.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 441.

Nuovo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253, e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1742, col quale l'Istituto per le case popolari di Roma è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visti i Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 208, e 7 ottobre 1926, n. 1797, col quale sono state apportate modificazioni al predetto statuto;

Viste le deliberazioni in data 26 giugno 1930 e 1° agosto successivo, con le quali il Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto propone alcune nuove modificazioni da apportarsi allo statuto vigente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Roma, approvato con R. decreto in data 7 ottobre 1926, n. 1797, è sostituito dall'altro composto di numero trenta articoli, annesso al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 29. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto per le case popolari in Roma.

TITOLO I.

Denominazione, scopo, capitale di fondazione e attività dell'Ente.

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari in Roma, ente morale pubblico autonomo con sede in Roma, ha lo scopo di provvedere case alle classi sociali che più ne abbisognano, nel territorio del Governatorato di Roma, in conformità delle leggi sulle case popolari o economiche.

Coadiuva inoltre il Governatorato di Roma nell'esplicazione della sua attività edilizia.

Art. 2.

Il capitale di fondazione dell'Istituto è costituito:

A) Dalle somme versate in contanti a fondo perduto dai seguenti enti:

1° L. 700.000 dal comune di Roma (legge 7 luglio 1902 e deliberazioni consigliari 22 maggio e 11 luglio 1903);

2° L. 3.000.000 dal comune di Roma (legge 21 luglio 1907, n. 502);

3° L. 100.000 dalla Cassa di risparmio di Roma;

4° L. 100.000 dalla provincia di Roma;

5° L. 85.000 dalla Società anglo-romana per l'illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi;

B) Dalle aree e dai fabbricati ceduti gratuitamente dal comune di Roma e dalla Banca d'Italia, valutati in L. 401.983;

C) Dalla partecipazione alla metà del gettito della tassa sulle aree fabbricabili, spettante all'Istituto a sensi della legge 11 luglio 1907 a tutto il 31 dicembre 1923 e venuto a cessare a sensi dell'art. 12 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

Detto capitale è inoltre aumentato:

a) dal fondo di riserva di cui all'art. 21 del presente statuto;

b) da quella ulteriore parte degli utili di bilancio devoluta ad aumento del capitale stesso;

c) dalle elargizioni, donazioni, eredità e legati, in contanti, in immobili, o in qualsiasi altra forma e specie, che pervenissero all'Istituto in qualsiasi tempo.

Art. 3.

Per raggiungere i suoi fini l'Istituto ha facoltà:

1° di acquistare aree ed immobili;

2° di costruire edifici per abitazioni popolari od economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;

3° di adattare a case popolari od economiche fabbricati esistenti e non compiuti;

4° di eseguire costruzioni per usi pubblici o privati ad utilità dei suoi quartieri;

5° di edificare o gestire alberghi popolari, anche per conto del Governatorato di Roma o di altri enti;

6° di costruire, alienare o locare, anche con facoltà di acquisto, edifici per abitazioni popolari od economiche a favore di cooperative e di altri enti;

7° di vendere o permutare le aree e gli immobili, anche con gli eventuali accessori ad uso dei medesimi;

8° di alienare, o locare con patto di futura vendita a singoli, abitazioni e negozi di sua proprietà;

9° di richiedere e conseguire espropriazioni di aree o altri immobili, addivenendo anche ad eventuali retrocessioni;

10° di eseguire, per conto dello Stato e del Governatorato di Roma, opere edilizie di interesse cittadino;

11° di locare le abitazioni e relative botteghe di sua proprietà o da esso gestite;

12° di assumere la gestione di immobili per conto del Governatorato e di altri enti;

13° di provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e la educazione sociale, morale ed igienica del proprio inquilinato, nonchè il miglioramento dei propri quartieri;

14° di sovvenire comunque alle iniziative anche private che si propongono la costruzione di abitazioni popolari od economiche;

15° di accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in contanti, in immobili e in qualsiasi altra forma e specie, che ritenesse vantaggiosi;

16° di contrarre prestiti;

17° di ricevere depositi fruttiferi;

18° di fare le operazioni bancarie indispensabili al raggiungimento dei suoi fini, escluso ogni carattere aleatorio;

19° di prendere tutti quei provvedimenti che, entro i limiti delle leggi, appariranno opportuni per il migliore svolgimento della sua attività.

TITOLO II.

Consiglio di amministrazione - Sua costituzione e sue funzioni.

Art. 4.

L'Istituto è governato da un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

1° dal presidente, che dovrà essere nominato dal Governatore di Roma;

2° da due consiglieri, che dovranno essere nominati dal Governatore di Roma;

3° da due consiglieri da nominarsi dai Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, in rappresentanza di ciascuno dei detti Dicasteri;

4° da due consiglieri da designarsi, quali esperti, uno dal Governatore di Roma ed uno dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione elegge — nel suo seno — il vice-presidente, il quale durerà in carica un biennio dalla sua elezione e non potrà essere rieletto se non dopo decorso un successivo biennio.

Art. 6.

Il presidente dura in carica quattro anni dalla sua nomina e può essere riconfermato.

I consiglieri vengono nominati anch'essi per la durata di quattro anni.

La loro rinnovazione però ha luogo nella misura di un terzo alla scadenza del primo biennio e di un terzo rispettivamente alla scadenza del terzo e del quarto anno successivi. Nel primo quadriennio si effettua mediante sorteggio; in seguito per anzianità.

I consiglieri possono essere riconfermati.

Quelli scaduti e non riconfermati restano in carica soltanto sino all'insediamento dei successori.

Art. 7.

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio, si provvederà subito alla loro sostituzione.

I nuovi consiglieri restano in carica per la durata di tempo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

Quest'ultima disposizione non si applica al presidente.

Art. 8.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e decadono di diritto qualora vi siano stati nominati:

a) coloro che abbiano lite vertente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;

b) i parenti ed affini fra essi sino al 2° grado, e la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina; in contemporaneità di nomnia è considerato come anziano il maggiore di età;

c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art. 9.

I componenti il Consiglio non possono partecipare a deliberazioni riguardanti interessi propri e dei propri congiunti ed affini sino al 4° grado o riguardanti conferimento di impieghi ai medesimi.

Non possono altresì avere in modo alcuno interesse diretto o indiretto in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art. 10.

Ai consiglieri viene corrisposta una indennità di L. 100 per ogni intervento alle sedute.

Al presidente spetta invece una indennità di carica, che verrà stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 11.

Il Consiglio esercita tutti quegli atti di amministrazione che, a norma del presente statuto, non siano in modo espresso riservati al presidente.

In specie, sono sottoposti alle sue deliberazioni:

1° la dichiarazione di incompatibilità e di decadenza dei suoi componenti, la quale — in ogni caso — dovrà venire obbligatoriamente pronunciata dal Consiglio a seguito di diffida del Governatore di Roma;

2° le eventuali modifiche allo statuto;

3° il regolamento organico per gli uffici ed il personale, e le sue eventuali modifiche;

4° le varianti all'organico del personale di ruolo;

5° la nomina e la revoca degli impiegati di ruolo;

6° i regolamenti speciali di servizi, uffici, proprietà e gestioni dell'Istituto;

7° la definizione delle operazioni varie contemplate nell'art. 2 e la stipulazione degli atti e contratti relativi;

8° i bilanci preventivi, i conti consuntivi, e le loro variazioni;

9° i progetti tecnici e finanziari per le costruzioni;

10° l'esercizio delle azioni da promuovere innanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa, esclusi i conciliatori e i pretori, nonchè le transazioni relative;

11° le norme e i criteri specifici circa la misura delle pigioni;

12° le nomine di speciali Commissioni;

13° la eventuale accettazione di depositi fruttiferi.

Art. 12.

Il Consiglio è convocato dietro invito del presidente ed a termini dell'articolo successivo.

In ogni caso il Consiglio sarà convocato dal presidente su richiesta scritta di quattro consiglieri.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio dovranno indicarne il giorno, l'ora e il luogo, e specificare sommariamente, ma singolarmente, gli oggetti da trattare.

Dovranno essere comunicati ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei casi di urgenza, la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

Il Consiglio al completo ed alla unanimità può deliberare la trattazione di argomenti anche non compresi nell'ordine del giorno quando la presidenza ne chieda la discussione.

Art. 13.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal presidente, o dal vice-presidente, e, nella loro assenza, dal consigliere più anziano di nomina.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed, a parità di voti palesi, prevarrà il voto del presidente.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo statuto ed al regolamento organico per gli uffici ed il personale, le nomine e revoche degli impiegati di ruolo, occorre il voto favorevole di sei componenti il Consiglio.

In caso di deliberazioni di natura personale, o su richiesta di tre componenti il Consiglio, le votazioni saranno segrete ed in caso di parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

Art. 14.

Alle sedute del Consiglio interviene, quale segretario del Consiglio stesso, il direttore generale dell'Istituto o, in caso di suo impedimento od assenza, il capo dei servizi amministrativi-sociali.

Ove si discutano affari che riguardino il direttore generale, funzionerà da segretario del Consiglio il consigliere meno anziano di nomina.

I verbali delle sedute del Consiglio, redatti dal segretario della seduta, sono sottoscritti dal presidente o da chi ha presieduto e controfirmati dal segretario.

TITOLO III.

Presidenza - Vice-presidenza - Direzione generale.

Art. 15.

Il presidente rappresenta l'Istituto in ogni relazione esterna ed interna. Quale capo dell'amministrazione:

1° stabilisce gli ordini del giorno e le date di convocazione del Consiglio;

2° propone i regolamenti organici e di servizio da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio e ne provvede la osservanza;

3° studia i piani di lavoro e finanziari per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto;

4° sovraintende a tutti gli uffici e vigila sugli enti sovvenuti dall'Istituto anche a mezzo di persone da lui specialmente delegate;

5° affida, ove lo creda opportuno, ai componenti il Consiglio, la vigilanza e la direzione di speciali servizi;

6° preordina il bilancio preventivo, e presenta il conto consuntivo, corredandoli delle opportune relazioni;

7° provvede alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per titoli determinati;

8° provvede alla esecuzione dei deliberati del Consiglio;

9° conclude e stipula gli atti e contratti per delega del Consiglio;

10° firma i mandati di pagamento, i contratti, gli atti e la corrispondenza impegnativa o deliberativa;

11° rappresenta l'Istituto nei giudizi sia come attore, sia come convenuto, facendo gli atti conservatori opportuni e promuovendo, ove occorra, le azioni possessorie;

12° adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo in tal caso senza indugio, per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.

Art. 16.

Il vice-presidente supplisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento con le stesse sue attribuzioni e facoltà.

In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice-presidente supplisce il consigliere più anziano di nomina con le stesse attribuzioni e facoltà.

Art. 17.

Il direttore generale, a cui fanno capo tutti i servizi, uffici e reparti e da cui dipendono tutti gli impiegati dell'Istituto:

a) organizza i servizi, distribuendo fra essi il lavoro e controllandone il regolare e proficuo funzionamento;

b) esamina tutti gli affari di qualsiasi natura, amministrativa, tecnica e contabile;

c) coopera con il presidente alla esecuzione dei deliberati del Consiglio;

d) funge da segretario del Consiglio e ne redige i verbali di seduta;

e) firma i mandati di pagamento, la corrispondenza d'indole istruttoria e di carattere esecutivo e gli atti amministrativi non riservati alla firma del presidente;

f) vista gli ordinativi dei lavori di manutenzione, i conti in genere e le note delle spese, autorizzando i pagamenti relativi sino ad importi singoli di L. 10.000;

g) ha l'alta direzione di tutti i progetti di lavori;

h) adempie a qualunque altro incarico gli sia affidato dal presidente o dal Consiglio.

TITOLO IV.

Collegio dei sindaci.

Art. 18.

Il Collegio dei sindaci è costituito da cinque componenti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

Due sindaci effettivi ed uno supplente sono nominati dal Governatore di Roma, uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per le finanze.

I sindaci vengono nominati ogni anno e possono essere riconfermati.

Per la incompatibilità, per la decadenza e per la sostituzione loro valgono le norme come in precedenza stabilite per i componenti il Consiglio.

L'indennità da corrispondersi ai sindaci è deliberata ogni anno dal Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 19.

I sindaci debbono:

1° esaminare i registri di contabilità in confronto ai documenti giustificativi;

2° accertare che siasi adempiuto l'obbligo della cauzione da parte degli impiegati aventi maneggio di valori;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;

4° rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;

5° vigilare — nei limiti della gestione finanziaria — sulla osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari.

I sindaci effettivi assistono alle adunanze del Consiglio se invitati dal presidente.

TITOLO V.

Gestione finanziaria e fondi di riserva.

Art. 20.

L'anno di gestione finanziaria dell'Istituto comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Al principio di ogni anno il presidente dovrà sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio preventivo per l'anno medesimo riguardante la intera gestione del patrimonio, distinto per capitoli e articoli con illustrazione anche del programma delle nuove costruzioni.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato, al Collegio dei sindaci, il quale dovrà, nel termine di un mese, riferirne in apposita relazione.

Detto conto consuntivo con le relazioni del presidente e del Collegio dei sindaci verrà sottoposto al Consiglio di amministrazione.

Intervenuta l'approvazione del Consiglio, il conto consuntivo, corredato delle relazioni del presidente e del Collegio dei sindaci, sarà trasmesso al Governatore di Roma ed ai Ministri per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 21.

L'Istituto preleverà ogni anno dagli utili netti una parte non inferiore al decimo per costituire il fondo di riserva di cui all'art. 36 del regolamento 12 agosto 1908, n. 528, e ciò sino a raggiungere il quinto almeno del suo capitale di fondazione.

Il capitale del fondo di riserva sarà impiegato nella costruzione di nuove case da mantenersi libere da ogni vincolo.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di costituire, con parte degli utili, riserve straordinarie per scopi determinati.

TITOLO VI.

Case e locazioni dell'Istituto.

Art. 22.

Il calcolo del reddito lordo da ricavarsi dagli stabili di proprietà dell'Istituto è determinato dal Consiglio e rinnovato ogni qualvolta occorra, causa variazioni del patrimonio immobiliare, in base sempre ai seguenti elementi:

a) interesse sul capitale di fondazione e sulle varie attività dell'Istituto nella misura stabilita dal Consiglio per il migliore conseguimento delle finalità di esso Istituto;

b) annualità dei mutui contratti, al netto da eventuali contributi dello Stato e del Governatorato di Roma;

c) interessi ed oneri passivi gravanti sull'Istituto per qualsiasi altro motivo;

d) spese di amministrazione e di esazione;

e) imposte, sovrimposte e tasse generali e speciali;

f) spese di manutenzione, di custodia, di assicurazione contro gli incendi, di acqua potabile e di illuminazione;

g) perdite per sfitti ed inesigenze;

h) contributi per il fondo di riserva e per le istituzioni accessorie;

i) stanziamenti per le spese straordinarie o impreviste.

Dal reddito lordo, come sopra fissato, si determina la misura media delle pigioni, per vano, degli stabili.

Le pigioni dei singoli gruppi di stabili e di ciascun appartamento di essi sono poi fissate in misura maggiore o minore della media, tenendo conto della ubicazione, della superficie, del piano, dell'esposizione e di ogni altro elemento che ne determini la preferibilità, ma in modo che l'importo complessivo dia il reddito lordo stabilito.

Art. 23.

Il valore locativo, netto di ogni vano, non potrà superare quello medio di mercato.

Quando il calcolo del reddito lordo, determinato in base agli elementi di cui all'articolo precedente, dia un valore locativo inferiore a quello medio di mercato, il Consiglio può aumentare il reddito fino a raggiungere il limite massimo di cui sopra, destinando i maggiori proventi al migliore conseguimento delle finalità dell'Istituto.

TITOLO VII.

Personale - Suoi rapporti con l'Istituto e suo trattamento di previdenza.

Art. 24.

Il Consiglio, con il voto favorevole di sei componenti, determina — con apposito regolamento interno — i rapporti tutti tra l'Istituto e il suo personale, nonchè l'ordinamento generale dei servizi ed uffici, cautelando, in ogni caso, il trattamento già acquisito dagli impiegati.

Art. 25.

Al trattamento di previdenza per gli impiegati dell'Istituto, è destinato un contributo annuale, oltre le straordinarie elargizioni da prelevarsi sugli utili dell'esercizio e su speciali proventi; e ciò sempre in proporzione al trattamento economico costituito ad ogni singolo impiegato.

In caso di morte dell'impiegato spetta agli eredi il trattamento di previdenza dell'impiegato stesso.

TITOLO VIII.

Scioglimento del Consiglio e liquidazione dell'Ente.

Art. 26.

Ove l'Istituto contravvenisse, con atti od omissioni, agli obblighi impostigli o dalle vigenti disposizioni legislative o dal proprio statuto e vi persistesse nonostante richiamo a termine perentorio del Ministro per i lavori pubblici, il Ministro stesso, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere, con decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio dell'Istituto e la nomina di una Amministrazione straordinaria.

Art. 27.

In caso di liquidazione dell'Istituto, sia per l'impossibilità di proseguire i suoi scopi, sia per la perdita di metà del suo patrimonio, gli stabili, le aree e le somme disponibili saranno ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, testo unico, devoluti nello stato in cui si trovano agli enti o privati che hanno concorso alla sua fondazione e in proporzione di tale concorso, dopo soddisfatti gli obblighi tutti assunti dall'Istituto verso terzi e fermo restando il disposto dell'art. 13 della legge 11 luglio 1907.

L'eventuale avanzo del patrimonio sarà devoluto alla Congregazione di carità di Roma.

TITOLO IX.

Modifiche dello statuto e cambiamento di sede dell'Ente.

Art. 28.

Le eventuali modificazioni al presente statuto, accompagnate dal parere del Governatore di Roma, dovranno essere approvate con decreto Reale promosso dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 29.

Il cambiamento di sede dell'Istituto deve essere notificato al Governatore di Roma ed al Ministro per i lavori pubblici.

TITOLO X.

Disposizioni non disciplinate dallo statuto.

Art. 30.

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti sulle case popolari od economiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Numero di pubblicazione 774.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 486.

Soprastampa della leggenda « 1931 - Congresso Eucaristico Italiano », su francobolli speciali da servire per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visti i Regi decreti 6 giugno 1929, n. 1088, 19 luglio 1929, n. 1574, e 16 dicembre 1929, n. 2269, concernenti i francobolli speciali per le Isole italiane dell'Egeo;
Riconosciuto opportuno di ricordare, mediante soprastante dei francobolli stessi, il Congresso eucaristico italiano che avrà luogo a Rodi nel 1931;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la soprastampa con la leggenda « 1931 - Congresso Eucaristico Italiano » dei francobolli speciali del valore di centesimi cinque, dieci, venti, venticinque, trenta, cinquanta, lire una e venticinque centesimi, lire cinque e lire dieci da servire per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici delle Isole italiane dell'Egeo e dirette ovunque.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 775.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 487.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Valmala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 1033, col quale i comuni di Melle e di Valmala sono stati riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Melle;
Vista la deliberazione del podestà del comune di Melle, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Valmala;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Valmala è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 776.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1931, n. 490.

Provvedimenti a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente prov-

vedimenti a favore dell'Amminitrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1366, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1754, col quale i provvedimenti medesimi furono prorogati per l'anno 1930;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare, a tutto l'anno 1932, l'efficacia delle provvidenze emanate a beneficio degli enti predetti con il Regio decreto-legge sopra indicato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa, autorizzata col R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, fino a tutto l'anno 1929 e prorogata, col R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1366, per l'anno 1930, è ulteriormente prorogata a tutto l'anno 1932.

La spesa all'uopo occorrente, in ragione di L. 1.000.000 annue, sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1931-1932 e 1932-1933.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 777.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931, n. 488.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Pietro Monterosso ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Monterosso Grana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1929, n. 367, col quale i comuni di San Pietro Monterosso e di Monterosso Grana sono stati riuniti in un solo Comune denominato « Monterosso Grana »;

Vista la deliberazione del podestà di Monterosso Grana con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Monterosso Grana funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Pietro Monterosso è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Monterosso Grana è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Monterosso Grana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato fascista ferrotramvieri ed internavigatori delle Puglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, numero 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto l'art. 12, *d*) dello statuto tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 18 agosto 1930, n. 1247, con cui la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna chiede l'approvazione della nomina del sig. Tanzi Vitantonio a segretario del Sindacato fascista ferrotramvieri ed internavigatori delle Puglie;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Vitantonio Tanzi a segretario del Sindacato fascista ferrotramvieri ed internavigatori delle Puglie.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 156. — BETTAZZI.

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Ugo Marazzi Castiglioni di Pietro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Ugo Marazzi Castiglioni, nato a Varese il 19 maggio 1877 da Pietro e da Elisabetta Frametti, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ugo Marazzi Castiglioni il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 28 aprile 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Ugo Marazzi Castiglioni il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3328)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Savina Colombo di Giovanni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Savina Amelia Colombo, nata a Milano il 31 luglio 1879 da Giovanni e da Amalia Comizzoli, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Savina Amelia Colombo il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 28 aprile 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Savina Amelia Colombo il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3329)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1931.
Riconoscimento del Fascio di San Dalmazzo di Tenda (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Dalmazzo di Tenda (Cuneo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di San Dalmazzo di Tenda (Cuneo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 295.

(3283)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 806 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kovac » (Covach) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Kovac (Covach) Anna, figlia del fu Antonio e della fu Maria Klin, nata a Brezova (Jugoslavia) il 12 luglio 1893, e abitante a Pola, via Dignano, 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio naturale Antonio Kovac (Covac), nato a Pola il 25 novembre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE LEONE.

(3333)

N. 11419-2142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfieri Klaus di Giuseppe, nato a Trieste il 12 dicembre 1907 e residente a Trieste, via San Francesco d'Assisi n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clausi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfieri Klaus è ridotto in « Clausi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2203)

N. 11419-2887.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Klietsch fu Leopoldo, nato a Trieste il 12 maggio 1896 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clavisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Klietsch è ridotto in « Clavisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Norma Segon in Klietsch fu Antonio, nata il 20 febbraio 1901, moglie;
2. Ugo di Federico, nato il 9 giugno 1923, figlio;
3. Ada di Federico, nata il 28 dicembre 1926, figlia;
4. Paolo di Federico, nato il 16 luglio 1928, figlio;
5. Maria Amalia di Federico, nata il 10 ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2204)

N. 11419-2938.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Donato König di Emilio, nato a Spalato il 2 ottobre 1892 e residente a Trieste, via S. Ermacora n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Donato König è ridotto in « Conti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Liubicich in König fu Francesco, nata il 27 agosto 1891, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2209)

N. 11419-34263.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Königsberger di Giovanni, nato a Trieste l'8 agosto 1898 e residente a Trieste, via del Veltro n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Remonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Königsberger è ridotto in « Remonti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Maizen in Königsberger di Andrea, nata il 7 agosto 1901, moglie;
2. Giorgio di Bruno, nato il 10 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2210)

N. 3390/43 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Cristina in Pipan fu Giovanni e di Maria Bufon, nata a Comeno il 20 settembre 1888 e residente a Comeno, fraz. Boriano, 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1812)

N. 3390/42 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Luigia ved. Petelin fu Giuseppe e della fu Kaucic Maria, nata a Gabrovizza il 24 giugno 1863 e residente a Comeno, fraz. Gabrovizza, n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1813)

N. 3390/41 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Maria in Colia fu Francesco e di Caterina Vodopivez, nata a Gabrovizza il 10 agosto 1880 e residente a Comeno, fraz. Gabrovizza, n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1814)

N. 3390/29 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Vincenza in Petelin di Martino e di Buda Anna, nata a Tomasevizza il 1° novembre 1866 e residente a Comeno, Tomasevizza, 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Grizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1815)

N. 3390/30 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Olga in Lozei di Giuseppe e di Koric Giovanna, nata a Cregolisce il 28 agosto 1908 e residente a Comeno, Castelgiovanni, 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1816)

N. 3390/31 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Stefania in Taucer di Francesco e di Svara Rosalia, nata a Castelgiovanni il 31 maggio 1905 e residente a Comeno, Castelgiovanni, n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1817)

N. 3390/32 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Emilia in Lozei di Giuseppe e di Kodric Giovanna, nata a Boriano il 23 marzo 1894 e residente a Comeno, Castelgiovanni, 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1818)

N. 3390/33 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Maria in Cocoravez di Giuseppe e di Giovanna Codric, nata a Cregolisce il 17 marzo 1903 e residente a Comeno, Scoffi, 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1819)

N. 11419/104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Novachig Antonio fu Antonio e fu Biasiol Giustizia, nato a Monfalcone l'8 aprile 1879 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Novacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pizzignach Valentina fu Michele, nata il 27 luglio 1879, moglie;
2. Novachig Giuseppe di Antonio, nato il 19 marzo 1907, figlia;
3. Novachig Marcello di Antonio, nato il 25 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2160)

N. 11419/84.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Antonio fu Giov. Batt. e fu Tognon Maria, nato a Staranzano il 20 giugno 1868 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bobig Anna fu Antonio, nata il 10 aprile 1872, moglie;
2. Pauletig Giacomo di Antonio, nato il 2 luglio 1893, figlio;
3. Pauletig Antonio di Antonio, nato il 6 luglio 1902, figlio;
4. Pauletig Pietro di Antonio, nato il 2 luglio 1907, figlio;
5. Pauletig Luigi di Antonio, nato il 1° dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2161)

N. 11419-87.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Colautti Caterina fu Giovanni ved. Pauletig, nata a Monfalcone il 10 giugno 1858 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del

citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2163)

N. 11419-85.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Zucco Angela fu Giuseppe ved. Pauletig, nata a Trieste il 26 marzo 1881 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pauletig Lorenzo fu Eugenio, nato il 30 ottobre 1905, figlio;
2. Pauletig Carlo fu Eugenio, nato il 22 ottobre 1908, figlio;
3. Pauletig Giovanni fu Eugenio, nato il 19 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2164)

N. 11419-82.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Giovanni di Antonio e di Bobig Anna, nato a Monfalcone il 13 febbraio 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Furlan Angela di Giuseppe, nata nel 1894, moglie;
2. Pauletig Aldo di Giovanni, nato il 23 settembre 1919, figlio;
2. Pauletig Livio di Giovanni, nato il 6 giugno 1921, figlio;
4. Pauletig Nela di Giovanni, nata il 31 marzo 1923, figlia;
5. Pauletig Anna di Giovanni, nata il 16 dicembre 1924, figlia;
6. Pauletig Renata Edita di Giovanni, nata l'11 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2165)

N. 11419-94.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Giovanni di Antonio e di Pian Anna, nato a Monfalcone il 10 aprile 1882 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Neri Angela fu Leonardo, nata il 1° luglio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2166)

N. 11419-102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Giovanni di Giacomo e di Colautti Caterina, nato a Monfalcone il 20 agosto 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Voltolina Giuseppina fu Carlo, nata l'11 dicembre 1888, moglie;
2. Pauletig Danilo di Giovanni, nato il 20 gennaio 1925, figlio;
3. Pauletig Bruno di Giovanni, nato il 7 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2167)

N. 11419-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Giuseppe di Antonio e di Pian Anna, nato a Monfalcone il 14 marzo 1880 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gen Elisa fu Giuseppe, nata nel 1884, moglie;
2. Pauletig Anna di Giuseppe, nata nel 1907, figlia;
3. Pauletig Giuseppina di Giuseppe, nata nel 1908, figlia;
4. Pauletig Caterina di Giuseppe, nata nel 1909, figlia;
5. Pauletig Maria di Giuseppe, nata nel 1912, figlia;
6. Pauletig Antonio di Giuseppe, nata nel 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2168)

N. 11419-86.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Giuseppe di Antonio e di Bobig Anna, nato a Monfalcone il 24 dicembre 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiliari:

Furlan Antonia di Giuseppe, nata il 25 gennaio 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2169)

N. 11419-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cuttini Guglielmina di Andrea ved. Pauletig, nata ad Udine il 28 gennaio 1870 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2170)

N. 11419-118.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Peraz Elisabetta illeg. di Maria, nata a Monfalcone il 18 maggio 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Peraz Giovanni illeg. di Elisab., nato il 20 febbraio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2171)

N. 11419-119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 ago-

sto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Peraz Luigia fu Domenico e fu Alessi Santa, nata a Monfalcone il 15 agosto 1884 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Peraz Adalgisa illeg. di Lucia, nata il 2 giugno 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2172)

N. 11419-107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Santo fu Giuseppe e fu Picinich Elena, nato a Lussinpiccolo il 1° novembre 1864 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Piccini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pichl Rosa fu Matteo, nata il 30 agosto 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2173)

N. 11419-120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Piccinich Giovanni di Sante di Antonia Bucich, nato a Lussinpiccolo il 23 gennaio 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Piccini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Miniussi Giuseppina di Lorenzo, nata il 14 giugno 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2174)

N. 11419-116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pielich Giuseppe fu Domenico e fu Delamen Marianna, nato a Raccolana il 24 aprile 1876 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ferin Maria di Antonio, nata il 31 gennaio 1880, moglie;
2. Pielich Ferdinando di Giuseppe, nato il 15 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2175)

N. 11419-114.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Domenico di Antonio e fu Cristin Maria, nato a Monfalcone il 2 aprile 1864 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Neri Maria fu Antonio, nata il 25 dicembre 1870, moglie;
2. Pizzignach Giuseppe di Domenico, nato l'8 settembre 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2176)

N. 11419-89.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Giovanni di Antonio e fu Visintin Maria, nato a Monfalcone il 26 dicembre 1865 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Benes Anna fu Giov. Batt., nata il 26 luglio 1866, moglie;
2. Pizzignach Giuseppe di Giovanni, nato il 17 settembre 1890, figlio;
3. Pizzignach Teresa di Giovanni, nata il 24 ottobre 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2177)

N. 11419-2652.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Collarich fu Antonio, nato a Muggia il 14 dicembre 1882 e residente a Albaro n. 318, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collarini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Collarich è ridotto in « Collarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Crevatin in Collarich di Giovanni, nata il 13 novembre 1882, moglie;
2. Lodovico di Giovanni, nato il 25 agosto 1909, figlio;
3. Andreina di Giovanni, nata il 14 marzo 1911, figlia;
4. Narciso di Giovanni, nato il 14 dicembre 1912, figlio;
5. Guerrino di Giovanni, nato il 27 settembre 1914, figlio;
6. Erminio di Giovanni, nato il 21 febbraio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2193)

N. 11419-24249.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Collorig fu Giuseppe, nato a Cormons il 21 giugno 1895 e residente a Trieste, via Romagna n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Collorig è ridotto in « Colori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Specar di Collarig fu Giuseppe, nata il 20 ottobre 1901, moglie;
2. Antonia di Giuseppe, nata il 31 dicembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2194)

N. 11419-31547.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresa Damianovich fu Pietro ved. Maglizza, nata a Trieste il 29 settembre 1854 e residente a Trieste, via Tiepolo n. 6, e diretta

ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Damiani-Maglio ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Teresa Damianovich ved. Maglizza, sono ridotti in « Damiani-Maglio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2195)

N. 11419-414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lucio Eckhardt fu Massimiliano, nato a Trieste il 23 giugno 1890 e residente a Brindisi, Riva Margherita n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Eccardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucio Eckhardt è ridotto in « Eccardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Angeli in Eckhardt fu Giuseppe, nata il 16 marzo 1884, moglie;
2. Clelia di Lucio, nata il 21 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2196)

N. 11419-24255.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Fioravante Gollich di Alfonso, nato a Gradisca il 13 maggio 1902 e residente a Trieste, via Cologna, Strada nova n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Fioravante Gollich è ridotto in « Ciolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2197)

N. 11419-635.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Libero Heiland fu Adolfo, nato a Trieste il 28 agosto 1895 e residente a Monfalcone, via Dante n. 611, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ailandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Libero Heiland è ridotto in « Ailandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma Werth in Heiland di Giuseppe, nata il 14 maggio 1898, moglie;
2. Marino Adolfo di Libero, nato il 24 gennaio 1922, figlio;
3. Ennio Claudio di Libero, nato il 26 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2198)

N. 11419-1569.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Hajm Wolff Valerio Katz di Mosè Bernardo, nato a Trieste l'11 febbraio 1906 e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sacerdoti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Hajm Wolff Valerio Katz è ridotto in « Sacerdoti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2199)

N. 11419-1567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Moisè Bernardo Katz di Wolff, nato a Gautscheschta (Rumenia) il 1° agosto 1876 e residente a Trieste, via C. Battisti n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sacerdoti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Moisè Bernardo Katz è ridotto in « Sacerdoti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sara Hönig false Weissmann in Katz di Chaje-Rosche, nata il 10 febbraio 1883, moglie;
2. Iacob Giacomo di Moisè, nato il 23 agosto 1909, figlio;
3. Abramo di Moisè, nato il 7 agosto 1911, figlio;
4. Raffaelio di Moisè, nato il 22 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2200)

N. 11419-2886.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kautzky fu Francesco, nato a Trieste il 9 gennaio 1888 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 59, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kautzky è ridotto in « Caschi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clotilde Röttinger in Kautzky di Giuseppe, nata il 7 gennaio 1892, moglie;
2. Giordano di Mario, nato il 15 febbraio 1913, figlio;
3. Maria di Mario, nata il 13 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2202)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati, nell'adunanza del 13 corrente mese, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente l'istituzione del Commissariato per il turismo.

(3334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 12 maggio 1931 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge

23 aprile 1931, n. 462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1931, n. 108, contenente agevolazioni fiscali a favore della Sezione autonoma fiumana dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

(3335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche di Atti internazionali.

In data 14 aprile 1931-IX il R. Ambasciatore in Parigi ha proceduto presso il Ministero degli affari esteri francese al deposito delle ratifiche da parte del Regio Governo della Convenzione stipulata a San Germano il 10 settembre 1919, intesa a rivedere l'Atto generale di Berlino del 1885 e la Dichiarazione di Brusselle del 1890.

(3336)

Concessioni di exequatur.

In data 17 aprile 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Gilberto A. Fraschetti, console della Repubblica dell'Uruguay a Firenze.

(3304)

In data 23 aprile 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Attilio Pedemonte, console onorario dei Paesi Bassi a San Remo.

(3305)

In data 14 aprile 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Pietro Solina, vice console onorario di Svezia a Trapani.

(3306)

In data 23 aprile 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Vincenzo Crisolia, console onorario della Repubblica Dominicana a Napoli.

(3307)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del Rio Salso.

Con decreto Ministeriale 8 maggio 1931-IX è stato approvato lo statuto del Consorzio per la bonifica del Rio Salso, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale nella adunanza del 14 dicembre 1930.

(3308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Varese.

Si comunica che con R. decreto 2 aprile 1931 (registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1931, registro n. 2 Interno, foglio n. 214) il sig. dott. Vincenzo Pergola è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Varese pel triennio 1930-32 in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Zerboni.

(3311)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 3 maggio 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lonate Coppino, provincia di Milano.

(3312)

Si comunica che il giorno 3 maggio 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Scritto, provincia di Perugia.

(3314)

Si comunica che il giorno 6 maggio 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sabbioncello San Vittore, provincia di Ferrara.

(3315)

Soppressione di servizio fonotelegrafico e attivazione di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 2 maggio 1931-IX è stato soppresso il servizio fonotelegrafico e attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Casinalbo, provincia di Modena, con orario limitato di giorno.

(3313)

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Si comunica che il giorno 3 maggio 1931-IX è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un posto fonotelegrafico comunale in San Raffaele Cimena, provincia di Torino, collegato all'ufficio telegrafico di Gassino.

(3316)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 103.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.74	Oro	368.54
Svizzera	368.17	Belgrado	33.62
Londra	92.892	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	190.75	Norvegia	5.112
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.551	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.55	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	70.925
Peso Argentino Oro	13.665	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.965	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.10	Consolidato 5 %	82.80
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	79.275

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.